## SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA ——

N. 424

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASTELLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2001

Norme per l'obiezione di coscienza dei farmacisti

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Ministro della sanità con cui è stata autorizzata anche in Italia la vendita della cosiddetta «pillola del giorno dopo» ha suscitato polemiche nella pubblica opinione. Si ritiene infatti dal mondo cattolico che poiché il farmaco in questione interviene a neutralizzare l'ovulo già fecondato esso interrompe la gravidanza, a nulla rilevando quanto afferma l'Organizzazione mondiale della sanità e cioè che la gravidanza vera e propria avrebbe inizio solo con l'impianto dell'ovulo fecondato tra le pareti dell'utero.

È indubbio che il dovere di somministrazione del farmaco colpisce la sensibilità

del farmacista cattolico che non può rifiutarne la vendita non esistendo la possibilità di sollevare obiezione di coscienza com'è invece previsto per i sanitari dalla legge 22 marzo 1978, n. 194, per l'interruzione della gravidanza.

Il presente disegno di legge mira, appunto, ad introdurre per i farmacisti il diritto all'obiezione di coscienza che va manifestata con apposita dichiarazione e pubblicizzata con l'affissione in tutte le farmacie di un elenco di quelle che - nel territorio comunale o dei comuni limitrofi - non hanno registrato tale obiezione.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

- 1. I farmacisti titolari di farmacia ovvero in servizio presso le farmacie di aziende ospedaliere o di case di cura hanno diritto di sollevare obiezione di coscienza per la vendita o la somministrazione di preparati farmacologici che impediscano l'annidamento nell'utero dell'ovulo fecondato.
- 2. La dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 deve essere comunicata all'assessore regionale competente in materia sanitaria, anche tramite il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera o della casa di cura. L'assessore provvede ad inviare a tutte le farmacie, per l'affissione al pubblico, l'elenco delle farmacie del comune, se capoluogo di provincia, o dei comuni limitrofi negli altri casi, nelle quali non è stata sollevata l'obiezione di coscienza.